



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 22058/2025r.g.

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva del 17/12/2025
pronuncia la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibitoria ed altre misure proposto da

Altexa S.r.l. (P.IVA: 03659700128),

con gli avv. Giovanni Galimberti¹, Fulvio Mellucci ed Andrea Vantini del Foro di Milano

ricorrente

nei confronti di

BI & BI DI BOSCOLO LAURA (P.I. 03969860273),

con l'avv. Ortis Pellizzer del Foro di Treviso e l'avv. Andrea Cordella del Foro di Vicenza

La Bicletteria di Osti Giovanni – p.iva 02136690282

con gli avv. Gianluca Greggio e Tommaso Greggio del Foro di Padova,

Revelyst Inc.

Revelyst Sales LLC

non costituite

resistenti

La ricorrente con ricorso depositato il 7/11/2025 ha agito cautelatamente lamentando illeciti concorrenziali nei confronti delle parti resistenti sopra indicate.

Non concesse misure *inaudita altera parte*, la trattazione è stata fissata al 17/12/2025; si sono costituite le resistenti Bi&Bi, La Bicieletteria e Adventure Sports, come sopra.

Parte ricorrente all'udienza ha rinunciato al ricorso contro le due resistenti Revelyst, pur dando riscontro di avere avviato notifica del ricorso anche contro le stesse.

Nel suo ricorso, Altexa allegava di essere specializzata nello sviluppo ed applicazione di tecnologie avanzate per la laminazione di membrane impermeabili e traspiranti, destinate a calzature, guanti, zaini e capi di abbigliamento, e di avere ideato una tecnologia innovativa - commercializzata con il marchio HDry - che permette di impedire ogni ingresso e penetrazione d'acqua all'interno dell'indumento; con specifico riferimento ai guanti, tale tecnologia *“prevede il termo-incollaggio di una membrana impermeabile e traspirante direttamente sul lato interno del guscio del guanto tramite un processo di laminazione tridimensionale: attraverso tale procedura, il guscio del guanto e la membrana diventano un corpo unico, senza alcuno spazio nel mezzo, impedendo così all'acqua di passare, ma anche di penetrare tra guscio del guanto e la barriera impermeabile e traspirante”*. Per illustrare la utilità della tecnologia, spiegava la ricorrente che *“nei guanti con sistema di impermeabilizzazione tradizionale, il guscio e la membrana impermeabile restano separati. In questa conformazione, però, l'acqua può comunque entrare all'interno del guanto: la mano rimane asciutta (poiché protetta dalla membrana), ma il guanto comunque si impregna d'acqua e si raffredda, richiedendo più di un giorno per asciugarsi completamente”*, inconvenienti risolti dalla tecnologia in questione.

La tecnologia è peraltro protetta da un brevetto UE (EP 4003716, *“Apparatus and process for the thermo-forming and/or thermo-adhesive bonding of semi-finished products”*) depositato in data 30 luglio 2020, rivendicante la priorità IT201900013536 del 31 luglio 2019, e concesso dall'Ufficio Brevetti Europeo (“EPO”) il 18 giugno 2025, e poi il 9 luglio 2025 con effetto unitario.

Presentava le resistenti come:

- ditte individuali Bi & Bi di Boscolo Laura e La Bicieletteria di Osti Giovanni, entrambe rivenditrici di abbigliamento sportivo per ciclisti, ivi inclusi i prodotti a marchio “GIRO”.
- società statunitensi Revelyst, Inc. e Revelyst Sales LLC, titolari del marchio “GIRO”, e controparti contrattuali nella vendita, fra l'altro, dei prodotti contestati, mediante il sito internet <http://www.giro.com>;
- società spagnola Adventure Sports Group Europe S.L., controparte contrattuale nella vendita di tutti i prodotti presenti sul sito internet italiano <https://it.giro.com>, fra cui quelli contestati.

Lamentava la pubblicizzazione, offerta e commercializzazione sul mercato italiano di guanti di marca “Giro” nei modelli “Proof Glove” e “100 Proof Glove”, portanti in etichetta, o presentanti nei siti citati, diciture ritenute lesive delle regole della corretta pubblicità (l. 145/2007) e comunque della leale concorrenza sotto i profili della appropriazione di pregi e della scorrettezza professionale (art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.) e in particolare in quanto i guanti P.G. sono ivi presentati al pubblico come prodotti realizzati con una innovativa tecnologia di impermeabilizzazione, identificata con la denominazione “DDS® DIRECT DRY SOLUTION” o, in forma abbreviata, “DDS®”.secondo la quale la membrana interna del guanto sarebbe saldamente incollata al guscio, impedendo così all’acqua di penetrare tra gli strati del guanto: tecnologia, per come presentata, del tutto sovrapponibile alla Tecnologia HDry di Altexa. Con ciò si realizzerebbero tre distinti profili di lesione sul piano pubblicitario (per pubblicità ingannevole) e concorrenziale:

- 1) vanto di un segno (DDS) inesistente in quanto non registrato in Italia;
- 2) vanto di tecnologia vantata non brevettata in Italia;
- 3) mancanza nel prodotto delle caratteristiche vantate.

Per provare quest’ultimo aspetto la ricorrente produceva parere tecnico del Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. di Busto Arsizio, che aveva analizzato un esemplare ritenuto lesivo. Deducava infatti la ricorrente di avere acquistato un paio di guanti presso ciascuno dei rivenditori resistenti (Bi&Bi avente sede in Chioggia e La Bicicletteria avente sede in Stanghella). Rappresentava il pericolo per il proprio mercato e per la corretta informazione dei consumatori, l’attualità e capillarità delle condotte lesive, e invocava misure atte a impedire il proseguire dell’illecito, prefigurando giudizio meritale di accertamento, conferma delle misure e risarcimento del danno.

Le due ditte rivenditrici, costituitesi separatamente, svolgevano difese in buona parte omologhe, lamentando di essere soggetti operanti nel mercato minuto ed estranee alla reale entità dello scontro, involgente colossi del mercato; allegando di avere operato in buona fede e secondo le possibilità di valutazione proprie delle competenze possedute; e affermando di essere dunque prive di legittimazione passiva. Ambedue indicavano come soggetto a monte rispetto a loro, nella catena distributiva, la società Bonin cav. Vittorio s.r.l. di Padova. Da questo Bi&Bi allegava di avere acquistato, a titolo di prova, due sole paia dei guanti P.G. contestati, mai esposti in vetrina né proposti sul proprio sito per la vendita; un paio dei quali era stato poi acquistato da parte ricorrente ai fini del giudizio, mentre l’altro restava ancora giacente (e successivamente era prodotto all’udienza). La Bicicletteria rappresentava per parte sua di avere già oscurato nel proprio sito la

pagina che presentava i prodotti contestati, non mai detenuti, ma venduti nella sola occasione dell'acquisto eseguito da parte ricorrente, ed anzi procurati ad hoc a seguito dell'ordine.

Adventure Sports confermava di essere una società di diritto spagnolo appartenente al gruppo Revelyst, attiva nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli sportivi, e di essere la società che commercializza in Europa, direttamente ovvero tramite distributori autorizzati, i capi di abbigliamento, attrezzature ed accessori per ciclismo a marchio "GIRO", brand del settore in titolarità del gruppo Revelyst; e di gestire effettivamente il sito internet con dominio *it.giro.com*, presso cui sono offerti in vendita ai consumatori italiani i Guanti Giro per cui è procedimento.

A questo proposito osservava in primo luogo, in fatto, che gli acquisti "civetta" eseguiti da Altexa presso le rivenditrici non sono avvenuti a mezzo del detto sito, ed eccepiva pertanto la artificiosa e indebita costruzione a suo carico di una competenza del giudice italiano, fondata sugli acquisti eseguiti presso Bi&Bi e La Biciletteria, entrambe aventi sede nel territorio di competenza di questa Sezione; eccepiva pertanto la carenza di giurisdizione.

Contestava innanzitutto le doglianze avversarie riguardo al marchio DDS e alla tecnologia impiegata nei prodotti Giro, l'uno e l'altra protetti da privative in titolarità della società coreana SEES, partner commerciale del gruppo Revelyst nella realizzazione dei prodotti contestati; illustrava la tecnologia in questione e ne vantava la risalenza al 2014, quindi a ben prima del deposito del titolo di Altexa, del quale opinava sinteticamente l'invalidità; osservava inoltre che il brevetto Altexa non rivendica l'effetto tecnico da questa vantato, essendo un brevetto di processo che riguarda l'accoppiamento fra strati di materiale, proponendosi di migliorare i sistemi già noti; sottolineava che la tecnologia brevettuale in titolarità SEES e impiegata nei guanti contestati, pur affrontando il medesimo problema tecnico che controparte vanta come risolto dalla tecnologia HDry, *"prevede di risolverlo NON mediante un'adesione piena e continua della membrana al guscio esterno (cfr. pag. 2, punto 4 del ricorso dove si afferma che "la Tecnologia HDry permette di eliminare qualsiasi spazio tra il guscio esterno e la membrana intermedia") bensì attraverso una serie di giunzioni non continue fra gli strati della membrana intermedia, allo scopo di creare cavità diffuse che favoriscono il passaggio del vapore. In altri termini, nel Brevetto SEES l'unione all'insieme fodera-guscio avviene per calore/pressione, ma il testo brevettuale non richiede, né descrive come essenziale, un incollaggio continuo della membrana al guscio esterno..."*. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto in etichette e siti, additate da Altexa, sarebbero dunque veritiere.

Dopo avere protestato che il parere tecnico avversario è un rapporto di prova di parte, ne rimarcava peraltro i risultati come confermativi dei propri assunti, e della estraneità del prodotto alla tecnologia vantata da Altexa.

Negava pertanto ogni profilo di illecito concorrenziale. Negava peraltro anche la sussistenza del *periculum in mora*, allegando che i prodotti contestati sono sul mercato dal 2021

Il procedimento è stato trattato all'unica udienza del 17/12/2025, nella quale le parti hanno illustrato le rispettive difese e Bi&Bi ha depositato esemplare di quanto censurato, allegatamente l'unico ancora detenuto.

Per affrontare le questioni preliminari di legittimazione e di giurisdizione, è necessario qualificare le domande cautelari in ragione dei fatti e diritti dedotti. Parte ricorrente espone in tutta chiarezza doglianze di concorrenza sleale; peraltro le condotte censurate sono qualificate quali atti di "pubblicità ingannevole" ai sensi della l. 145/2007, ma senza, per quanto appare, che sia invocata dal giudice ordinario l'applicazione diretta della disciplina della legge speciale (applicazione la quale, invero, spetta alla Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Trattasi nella specie di concorrenza sleale interferente con privative industriali, in quanto sebbene gli illeciti lamentati attengano alle sole ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 2598 c.c., e coinvolgano dunque i prodotti ovvero le attività commerciali in senso ampio riguardanti i prodotti, tuttavia le caratteristiche dei prodotti intorno alle quali si sarebbe consumato l'illecito sono, secondo la prospettazione, protette da brevetto: pertanto gli illeciti come prospettati interferiscono indirettamente con il brevetto stesso. Ciò determina, a condizione della sussistenza della giurisdizione italiana, la peraltro non contestata competenza specializzata ex art. 134 c.p.i.; non è peraltro contestata la competenza per territorio.

Con riguardo alla competenza del giudice italiano rispetto ad Adventure Sports, essa va indagata alla luce del Reg. UE 1215/2012 secondo il criterio alternativo di individuazione della giurisdizione fissato per gli illeciti extracontrattuali dall'art. 7, n. 2, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della costante interpretazione che ne ha dato la CGUE, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. Nel caso in

esame, tale criterio è rispettato, in quanto è stato scelto evidentemente il luogo dove si è concretizzato il danno, coincidente con il mercato – quello italiano – nel quale si allega sia intervenuta la distorsione della concorrenza. E' dunque del tutto irrilevante che nel caso di specie gli acquisti di prodotti presso le rivenditrici non siano passati per il sito <https://it.giro.com> gestito da Adventure Sports e destinato al pubblico italiano, dato che ciò che si lamenta è che Adventure Sports eserciti propongere e in generale vendere in Italia i prodotti Proof Glove, così concretando lesione concorrenziale.

Ancora in via preliminare, con riguardo alla legittimazione passiva, di cui le due rivenditrici affermano l'assenza a proprio carico, quella che esse deducono non è in realtà una carenza di legittimazione (questa infatti esprime solo la coerenza interna della domanda, fra diritto fatto valere e qualità o condotta addebitata alla parte evocata in giudizio; e non affatto la questione se la domanda sia fondata o non fondata) ma semplicemente una ragione di rigetto della domanda cautelare nel merito, per la affermata assenza, in concreto, dei presupposti per il suo accoglimento nei riguardi delle due ditte individuali.

Nel merito, si osserva innanzitutto che tutte le parti resistenti operano nel settore dell'abbigliamento sportivo, in esso inclusi i guanti e in particolare i guanti da ciclismo come quelli di cui si discute, per cui, sia pure a diversi livelli dimensionali, esse sono tutte concorrenti e i loro comportamenti di mercato passibili di valutazione ex art. 2598 c.c. rispetto alla ricorrente.

In diritto, è bene peraltro premettere che per evitare l'indebita sovrapposizione fra ambiti di competenza dell'Autorità Garante e del giudice ordinario, che è chiamato a decidere sui diritti spettanti ai singoli soggetti giuridici, quelle condotte che possono anche integrare fatti di pubblicità ingannevole sono suscettibili di essere esaminate dal giudice ordinario con comminatorie cautelari o di merito solo se e in quanto attingono diritti individuali e in particolare diritti della parte che agisce. Questo vale in primo luogo per l'ipotesi della concorrenza per appropriazione di pregi, dove i pregi indebitamente vantati di cui si discute avanti il giudice debbono essere pregi di uno o più concorrenti individuati o individuabili, e in particolare della parte che avanza doglianze; mentre, quanto alla ipotesi concorrenziale aspecifica del n. 3 dell'articolo, e alle doglianze del presente caso, non ogni indebita vanteria può essere portata all'esame del giudice da qualunque operatore di mercato, ma solo quelle condotte che colpiscano la parte che agisce non genericamente quale membro di una massa di operatori di un certo settore, quale titolare di una sua sfera giuridica: e non

si tratta unicamente di sussistenza o meno di interesse di chi agisce, ma prima ancora della sussistenza o meno della lesione diretta di un certo soggetto.

Materia propria della concorrenza lesiva, pertinentemente fatta valere dalla parte ricorrente in questo procedimento, è quella che attiene al lamentato vanto, nei cartellini che accompagnano il prodotto o nei siti riconducibili al gruppo Revelyst, di cui fa parte Adventure Sports, e in particolare al sito a dominio “it” da quest’ultima gestito, di caratteristiche tecniche dei guanti “Proof Glove” (nelle due versioni) che essi non solo non possiedono, ma che la ricorrente afferma possano possedere lecitamente solo prodotti realizzati mediante la tecnologia della quale essa detiene l’esclusiva mediante brevetto, e che, come non è contestato, caratterizza i prodotti da essa immessi sul mercato, in particolare guanti da sport all’esterno.

Il brevetto (nella priorità italiana, che basta esaminare ai fini di causa) enuncia il suo oggetto “*un apparato ed un processo per la termoformatura e/o l’unione per termo-adesivazione di semilavorati. In particolare, la presente invenzione è relativa ai semilavorati flessibili finalizzati alla realizzazione di articoli e/o accessori o di parti di essi*”.

Si tratta appunto di una tecnologia (brevettata) che attiene alla possibilità di accoppiare in modo totalmente adesivo strati di materiale, e che permette, in via esclusiva, di realizzare in modalità di totale adesione senza spazi vuoti l’accoppiamento fra il tessuto impermeabile e il materiale che forma il guscio del guanto. E che la detenzione della tecnologia produttiva sia posta a monte del prodotto guanto, e sia di applicazione elettiva proprio sui guanti, risulta sia dal testo della descrizione sia dalle illustrazioni che corredano il brevetto e che mostrano quale prima applicazione proprio la formazione di un guanto. Il fatto che il brevetto eventualmente non rivendichi alcun “effetto tecnico” di totale impermeabilizzazione, leggerezza ed altro è del tutto irrilevante: il brevetto assicura di potere accoppiare senza discontinuità secondo un certo metodo esclusivo materiali diversi, e una applicazione, peraltro dichiaratamente elettiva, è proprio nella realizzazione di guanti impermeabili (quando siano scelti i materiali appropriati).

Le difese di Adventure Sports, uniche a scendere nel merito del prodotto e delle tecnologie, accennano alla invalidità del brevetto di Altexa, ma il tema non rileva in causa, in quanto esse non rivendicano per il proprio prodotto l’impiego di tale metodo né affermano, comunque, che il guanto presenti le caratteristiche di saldatura totale di membrana e guscio esterno; e neppure allegano che tali caratteristiche costruttive peculiari manchino nei prodotti di Altexa, o che siano già diffusamente applicate nel mercato. In tal modo le difese di A.S. confermano indirettamente l’interesse di Altexa alla tutela della quota di mercato conquistata con i propri prodotti, e della possibilità di ampliarla.

Adventure Sports si limita infatti ad affermare che sul mercato si trovino molti guanti impermeabili realizzati secondo le più varie tecniche, il che è ben noto ma costituisce aspetto irrilevante, rilevante invece essendo quale sia la tecnologia impiegata per ottenere l'impermeabilità nei prodotti di ciascun concorrente, e in particolare fra quelli in causa.

Ciò che è al cuore della doglianza della ricorrente è l'asserito vanto nei prodotti Proof Glove/100 Proof Glove della totale adesività fra membrana impermeabile guscio, caratteristica tutelata dalla propria privativa e assente nei prodotti in questione.

Che i prodotti censurati non presentino la caratteristica tecnica in parola è pianamente ammesso dalla convenuta Adventure Sports, la quale specifica invece che secondo la tecnologia tutelata da brevetto che è incarnata nei guanti *“La membrana intermedia include una membrana di base, con funzione di barriera all'acqua e permeabilità al vapore, e due membrane intermedie applicate alla/e superficie/i della base **mediante giunzioni in porzioni distinte, così da lasciare una pluralità di cavità diffuse sull'area funzionale.** L'elemento qualificante del guanto brevettato è quindi l'integrazione, tra fodera e guscio, di una membrana intermedia con **giunzioni non continue ma localizzate**, che mantengono zone non giuntate fungendo da percorsi per il vapore senza compromettere la barriera all'acqua garantita dalla membrana di base.”*

Si tratta dunque di verificare se in effetti cartellini e siti vantino la caratteristica della totale adesione fra membrana e guscio, non posseduta dai prodotti e in titolarità di Altexa. Nel sito IT (traduzione letterale del sito madre) si legge che :

DDS® (Direct Dry Solution)® utilizza un processo di costruzione monopezzo, brevettato, che crea una barriera impermeabile e traspirante. Questo strato impermeabile è termosaldato direttamente al tessuto esterno, eliminando cuciture e spazi vuoti e impedendo qualsiasi infiltrazione d'acqua. Confrontalo con la tradizionale tecnologia impermeabile: l'acqua entra e rimane, raccogliendosi nello spazio tra lo strato interno ed esterno, aggiungendo peso e sensazione di bagnato. DDS® (Direct Dry Solution)® migliora la vestibilità e l'agilità, mantenendoti più asciutto, leggero e comodo.

Nei cartellini:

WATERPROOF HEAT BONDED MEMBRANE

Thanks to this unique process, DDS® is able to enhance the comfort and the performance of the gloves, especially if compared to the traditional waterproof membrane system which creates a gap between the outshell and the liner. With DDS® technology the membrane is firmly bonded to the inside of the upper and there is no possibility of water penetration between the layers. The glove remains water-free, lightweight and ensure a good breathability.

MEMBRANE ÉTANCHE THERMOCOLLÉE

Grâce à un processus unique, la technologie DDS® permet d'améliorer le confort et la performance des gants. Contrairement à une membrane étanche classique qui crée un espace entre la couche extérieure et la doublure, la membrane DDS® est thermocollée à la couche extérieure du gant et empêche les molécules d'eau de pénétrer les différentes couches du produit. Résultat : votre gant reste totalement étanche, il est plus léger et il assure une excellente respirabilité.

La dicitura italiana del sito vanta propriamente per il prodotto la termosaldatura fra strato esterno e strato impermeabile, monopezzo, senza cuciture, e tale da non lasciare spazi vuoti fra i due strati, così da non permettere (conseguentemente) che l'acqua penetri fra l'uno e l'altro e dia peso e senso di bagnato. Anche nella dicitura francese il senso è palesemente lo stesso, mentre quella inglese, che pure usa un termine ("heat bonded") più generico del francese "thermoincollée", tuttavia, nella prima parte, illustra la tecnologia precedente e superata dal prodotto parla proprio della presenza di "gap" fra membrana e guscio, così assegnando all'espressione "firmly bonded" che caratterizza il rapporto fra guscio e membrana nel guanto P.G. proprio il senso della giunzione continua (che pertanto esclude i "gap", cioè le discontinuità).

Ciò concreta appunto vanto indebito di pregi non presenti nel prodotto e propri del prodotto del concorrente, e dunque l'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 2 c.c.

Quanto invece alla presenza di un marchio registrato e della affermazione dell'esistenza di una protezione brevettuale, si tratta di aspetti che se pure accompagnano l'illecito concorrenziale vanno valutati separatamente, in quanto ove anche tali diciture fossero inveridiche esse potrebbero bensì ingannare il consumatore ma in modo privo di nesso rispetto alla posizione specifica della ricorrente.

Peraltro, quanto al marchio, la dicitura eventualmente inveridica della avvenuta registrazione del marchio avrebbe un rilievo pressoché inesistente presso il consumatore, dato che il marchio viene tutelato anche se di fatto, e comunque esso per il consumatore è solo mezzo che evidenzia la provenienza del prodotto, e non sigillo di una qualche garanzia.

Resta il fatto che sia marchio che brevetto vantato nei cartellini sono effettivamente registrati e pertengono alla catena produttiva e commerciale dei prodotti P.G., anche se il marchio non è registrato in Italia ma in Corea e anche se il brevetto nasce come coreano ed è stato solo di recente pubblicato come brevetto UE.

Venendo al brevetto, è lecito ritenere che il brevetto per il consumatore funge da elemento di qualità del prodotto, come segnale del fatto che questo incarna una tecnologia ritenuta meritevole di tutela legale; e rispetto ad un'affermazione generica di protezione brevettuale è sostanzialmente irrilevante, per il consumatore, che questa tutela legale sia stata accordata da un Paese o da un altro, tanto più che è noto che molti prodotti presenti nel mercato nazionale vengono da catene produttive e distributive collegate con i più vari punti del globo.

Non sussiste dunque illecito per gli aspetti relativi a registrazione di marchio DDS e brevetto vantato dai prodotti censurati.

Quanto al *periculum in mora*, la tutela dalla appropriazione di pregi va assicurata senz'altro in quanto la prosecuzione della condotta lesiva agisce corrosivamente in modo continuato sulla posizione di mercato della ricorrente.

Il *periculum* potrebbe essere certamente escluso dalla inerzia cui il titolare del diritto si fosse abbandonato pur nella consapevolezza della lesione, che Adventure Sports retrodata al 2021; tuttavia, non risulta né appare presumibile che Altexa abbia avuto notizia dell'illecito prima dei tempi da essa indicati (luglio 2025), dato che per apprendere l'illecito si rende necessario demolire fisicamente il prodotto.

La misura anticoncorrenziale della inibitoria è suscettibile di applicazione a prescindere dalla colpa (fin da Cass. 944/1969) e va concessa nei confronti di tutte le parti resistenti, comprese le rivenditrici postesi, sia pure a valle, nella catena distributiva (l'una ha proposto il prodotto nel suo sito, l'altra ne ha acquistato due esemplari per la vendita) anche se è indubbio che queste non

avessero in sostanza la possibilità neppure di sospettare l'illecito. Va dunque innanzitutto inibitoria alla prosecuzione dell'attività di offerta e commercializzazione dei guanti Proof Glove e 100 Proof Glove muniti dei cartellini censurati, nonché la presentazione dei vantì in questione nel sito gestito da Adventure Sports (non sono svolti argomenti che fondino la sua responsabilità per il sito *giro.com* gestito dalle consorelle statunitensi) o nei siti delle resistenti rivenditrici.

Rientra nel concetto di inibitoria l'oscuramento dell'offerta sui siti.

La violazione concorrenziale non ammette invece misure tipicamente industrialistiche quali l'ordine di ritiro dal commercio e l'ordine di distruzione.

Può accordarsi penale di euro 100,00 per ogni prodotto venduto in violazione, decorsi 3 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; e una penale di euro 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della inibitoria alla prosecuzione delle condotte di pubblicizzazione;

E' adeguata misura quella della pubblicazione della presente ordinanza: dovrà pubblicarsi nel sito internet <https://it.giro.com>, ben visibile in *homepage*, una sintesi che contenga l'intestazione del Tribunale e Sezione, il numero di procedimento, il nome "ordinanza" e il testo del dispositivo; il tutto accompagnato da un chiaro link indirizzante all'intero provvedimento, che può essere contenuto in altra zona del sito; e ciò per la durata di due mesi.

Le spese seguono la soccombenza tenuto conto del fatto che il ricorso non è accolto per tutti i profili, quindi ridotte di ¼. Il valore della causa è indeterminabile, la complessità elevata, non vi è stata fase istruttoria e la fase conclusionale è stata orale; la causa si è svolta contro tre controparti.

P.Q.M.

visti gli artt. 700 e 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c.,

- 1) dichiara non luogo a provvedere riguardo a Revelyst Inc e Revelyst Sales LLC;
- 2) inibisce a Adventure Sports Group Europe S.L., Bi & Bi di Boscolo Laura, La Biciletteria di Osti Giovanni, ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo, inclusa la rete internet, dei messaggi pubblicitari contenuti nei cartellini e nella presentazione in internet dei prodotti 100 Proof Glove e Proof Glove, che rappresentino il prodotto come dotato delle caratteristiche tecniche ("monopezzo", "thermoïncollée", "heat bonded" e altre) proprie della tecnologia della ricorrente Altexa s.r.l.;
- 3) dispone a carico di Bi & Bi di Boscolo Laura, La Biciletteria di Osti Giovanni, Adventure Sports Group Europe S.L., una penale di euro 100,00 per prodotto successivamente venduto in violazione, una volta decorsi giorni 3 dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone altresì a carico delle medesime una penale di euro 100,00 per ogni

giorno di ritardo nella cessazione della pubblicizzazione o offerta in violazione, decorsi giorni 3 dalla comunicazione del presente provvedimento;

- 4) dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet <https://it.giro.com>, con le modalità spiegate in motivazione, per mesi due;
- 5) pone a carico delle resistenti in solido, per $\frac{3}{4}$, le spese di lite di parte ricorrente, compensando il resto; liquida l'intero in euro 8.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Si comunichi

Venezia, 7/1/2026

Il GIUDICE
Dr. Lina Tosi